



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)  
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2011**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**

## RELAZIONE ALL'ARTICOLO 18

Il comma 1 prevede una graduale armonizzazione dei requisiti di pensionamento per le lavoratrici del settore privato, aumentando il requisito anagrafico di sessant'anni sia per il sistema retributivo e misto che per quello contributivo.

Tale aumento è pari ad un mese nell'immediato; ci saranno in futuro, a decorrere dal 2021, ulteriori incrementi gradualmente, l'ultimo dei quali sarà avviato a decorrere dal 2032.

Al fine di contenere gli impatti finanziari sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la norma in esame consente di intervenire nei casi in cui il lavoratore sia destinatario dell'indennità di disoccupazione ordinaria, incrementando il sostegno al reddito derivante dalla disoccupazione senza gravare sulle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, come invece prevede attualmente l'art. 19, comma 10-bis, del d.l. 185/2008.

Quest'ultima disposizione, il cui ambito di applicazione era originariamente limitato al 2009, è stata prorogata fino al 2011 dall'art. 1, comma 32, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) e viene soppressa dalla norma in esame con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La soppressione della disposizione sopra richiamata si rende necessaria in quanto la medesima ha prodotto distorsioni applicative, poiché lavoratori nemmeno destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria hanno fatto richiesta del c.d. trattamento equivalente all'indennità di mobilità, previsto da tale disposizione, con l'effetto di agevolare lavoratori con brevissime anzianità di servizio rispetto ad altri lavoratori, destinatari del diverso istituto dell'indennità di mobilità in deroga, di cui all'art. 1, comma 30, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011), ai quali è richiesto un anno di anzianità di servizio per accedere a quest'ultimo istituto, ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge medesima.

La norma in esame, pertanto, è finalizzata a limitare l'ambito di applicazione del c.d. trattamento equivalente all'indennità di mobilità - ossia il trattamento che può essere concesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 223/1991 (disciplina relativa alla mobilità ordinaria) - ai soli lavoratori percettori dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, prevedendo un trattamento aggiuntivo, per questi ultimi lavoratori, pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione. E ciò, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La norma in esame specifica, altresì, che con effetto dalla medesima data sopra richiamata il c.d. trattamento equivalente all'indennità di mobilità può essere concesso nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del d.l. n. 185/2008, anziché nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, come prevede il soppresso art. 19, comma 10-bis, del d.l. 185/2008.

Il comma 3 stabilisce, in base all'importo dei trattamenti pensionistici percepiti, l'esclusione o la limitazione della rivalutazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il comma 4 anticipa i termini di applicazione delle modifiche apportate al regime pensionistico dai commi 12 bis e 12 ter del decreto n. 78 del 2010, finalizzati all'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

Il comma 5 determina una riduzione dell'aliquota percentuale della pensione di reversibilità a favore dei coniugi superstiti nei casi in cui il dante causa sia di età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, ad esclusione dei casi in cui vi siano figli di minore età, studenti, o inabili.

Il comma 6 sancisce l'abrogazione dell'articolo 10 comma 4 del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17 (che stabilisce che le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti) dall'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983 n. 730.

I commi 7 e 8 recano l'interpretazione autentica dell'articolo 21 commi 8 e 9 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, relativi all'indennità integrativa speciale.

Il comma 9 fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in giudicato o definiti dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap e non revocabili.

Il comma 10 contiene la norma di interpretazione autentica dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, relativo alla quota a carico della Gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990 n. 218.

Il comma 11 impone ad alcuni enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico), precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.



Tali disposizioni sono necessarie per risolvere un problema che si è verificato sotto la vigenza delle attuali previsioni.

Infatti, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria.

Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il comma 12 riguarda la contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale.

Le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria.

Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La norma in esame intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte, imponendo per il futuro l'obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico) e, dall'altra, precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.

Il comma 13, con riferimento all' ENASARCO , l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, conferma la natura integrativa della relativa copertura contributiva rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966 n. 613.



## RELAZIONE TECNICA

## Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

**Commi da 11 a 15 - Enti previdenziali di diritto privato**

Le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria.

Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria gestione separata, di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La proposta normativa intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte, imponendo per il futuro l'obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico). Dall'altra, precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	0	0	0

**Commi 16 e 17 - Assicurazione malattie**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 48 dell'8 febbraio 2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ritenuto che la suddetta norma "...introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva."

Tale disposizione, come interpretata dalla Corte Costituzionale, potrebbe pertanto consentire ai datori di lavoro di essere esentati dal versamento della contribuzione di malattia, a condizione che la